



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

**Programma Triennale per la Prevenzione della
Corruzione e la Trasparenza
2019-2021**

Approvato dal Consiglio nella seduta del 30 gennaio 2019

Gennaio 2019

40125 Bologna – Strada Maggiore, 13
Tel. 051/235412 – Fax 051/230001
www.ordingbo.it – email: segreteria@ordingbo.it

Normativa di riferimento

Il Programma Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza del triennio 2019 – 2021 (“PTPCT 2019 - 2021”) è predisposto conformemente alla seguente normativa:

- Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione” (d’ora in poi per brevità “Legge Anti-Corruzione” oppure L.190/2012)
- Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, approvato dal Governo il 15 febbraio 2013, in attuazione di commi 35 e 36 dell’art. 1 della L. 190/2012” (d’ora in poi, per brevità, “Decreto Trasparenza” oppure D.lgs. 33/2013)
- Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, comma 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (d’ora in poi, per brevità “Decreto inconferibilità e incompatibilità”, oppure D.lgs. 39/2013)
- Decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”
- Legge 24 giugno 1923 n. 1395, recante “Tutela del titolo e dell’esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti”
- R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537, recante “Regolamento per le professioni di ingegnere e di architetto”
- Legge 25 aprile 1938, n. 897, recante “Norme sull’obbligatorietà dell’iscrizione negli albi professionali e sulle funzioni relative alla custodia degli albi”
- Decreto Legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944 n. 382, recante “Norme sui Consigli degli Ordini e Collegi e sulle Commissioni Centrali Professionali”
- Decreto legislativo Presidenziale 21 giugno 1946, n. 6 recante “Modificazioni agli ordinamenti professionali”
- Decreto Ministeriale 1° ottobre 1948, recante “Approvazione del Regolamento contenente le norme di procedura per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio Nazionale degli Ingegneri”
- Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, recante “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”
- Decreto del Presidente della Repubblica 08 luglio 2005, n. 169, recante “Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali”
- Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, recante “Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148”
- D.L. 31 agosto 2013, n. 101 recante “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni”, convertito dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125, nelle parti relative agli ordini professionali (art. 2, co. 2 e 2 bis).

Ed in conformità alla seguente regolamentazione:

- Delibera ANAC (già CIVIT) n. 72/2013 con cui è stato approvato il Piano Nazionale Anticorruzione (d’ora in poi per brevità PNA)
- Delibera ANAC n.145/2014 "Parere dell'Autorità sull'applicazione della L. n.190/2012 e dei decreti delegati agli Ordini e Collegi professionali"
- Determinazione ANAC n. 12/2015 “Aggiornamento 2015 al PNA” (per brevità Aggiornamento PNA 2015)
- Delibera ANAC n. 831/2016 “Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016” (per brevità PNA 2016)
- Delibera ANAC n. 1310/2016 “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.lgs. 33/2013 come modificato dal D.lgs. 97/2016”
- Delibera ANAC n. 1309/2016 “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del D.lgs. 33/2013, art. 5- bis, comma 6, del

D.lgs. n. 33/2013 3 recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”

· Determinazione n. 1134 del 8/11/2017 “Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”

· Comunicato del Presidente del 28 giugno 2017, avente ad oggetto: chiarimenti in ordine alla disciplina applicabile agli Ordini professionali in materia di contratti pubblici

· Delibera ANAC n. 1074/2018 “Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione”

Quanto non espressamente previsto dal presente Programma è regolamentato dalla normativa di riferimento, in quanto compatibile ed applicabile, secondo il disposto dell’art. 2bis, co.2 del D.Lgs. 33/2013. Il PTPC 2019 – 2021 si compone del presente documento e degli allegati che ne fanno parte sostanziale e integrante.

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

SOGGETTI COINVOLTI

L’Ordine

Gli Ordini Provinciali, enti pubblici non economici, costituiscono il livello periferico dell’organizzazione professionale degli ingegneri. Ogni Ordine si configura come persona giuridica di diritto pubblico che raggruppa gli iscritti residenti nella provincia in cui esso è istituito.

Gli organi dell’Ordine sono:

- l’Assemblea degli iscritti che approva il bilancio preventivo ed il consuntivo d’esercizio annuale;
- il Consiglio, organo direttivo al quale sono demandate tutte le funzioni istituzionali e gestionali, che viene eletto a suffragio universale degli iscritti all’Albo Provinciale.

Il Consiglio elegge, nel proprio seno, il Presidente, che è il rappresentante legale, il Segretario e il Tesoriere.

Il numero dei consiglieri varia da 5 a 15, in rapporto alla consistenza numerica degli iscritti. L’Ordine di Bologna prevede 15 consiglieri e i membri del Consiglio Direttivo durano in carica 4 anni.

In applicazione del D.p.r. n. 169/2005 (*Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali*), e in seguito alle elezioni espletate l’11 settembre 2017, gli Organi di governo dell’Ordine per il quadriennio 2018 – 2021 sono riportati sul sito istituzionale: www.ordingbo.it.

L’organizzazione funzionale ed operativa dell’Ordine è articolata, in ragione della complessità delle attività istituzionali svolte, in diverse “Commissioni” distinte per Aree Tematiche (d’ora in poi, AT).

L’Ordine ha una Commissione istituzionale, denominata “Pareri di congruità”, presieduta dall’Ing. Roberto Pancotti, nominato Presidente nella riunione di Consiglio del 9 ottobre 2017.

Come deliberato nella seduta del Consiglio del 9 novembre 2017 le attività dell’Ordine sono strutturate in *Commissioni*, ciascuna delle quali è presieduta da un Consigliere Responsabile.

Le Commissioni sono articolate al loro interno in una o più AT, ciascuna delle quali è coordinata da un ingegnere iscritto e nominato dal Consiglio (Coordinatore).

Le AT sono costituite da membri permanenti, anch’essi nominati dal Consiglio su proposta del Responsabile e dei Coordinatori; periodicamente, le AT sono allargate a tutti gli iscritti che hanno espresso

manifestazione di interesse attraverso sessioni pubbliche periodiche, al fine di illustrare le attività svolte e raccogliere proposte. La manifestazione di interesse è avvenuta per avviso pubblico (ottobre 2017).

Le Commissioni esprimono pareri su atti e piani a livello comunale e provinciale, partecipano - su mandato del Consiglio - ai comitati e alle commissioni istituite a livello comunale e provinciale, propongono al Consiglio l'offerta formativa per gli iscritti e organizzano seminari, convegni, corsi e visite tecniche ai sensi del Regolamento dell'Ordine sulla formazione continua.

L'Ordine inoltre attualmente partecipa, con almeno due propri rappresentanti, a ciascuna delle Commissioni di Federazione, che hanno un ruolo di interfaccia con la Regione per tutto ciò che riguarda i pareri sulle norme, gli atti e i piani regionali e un ruolo di coordinamento e confronto per le Commissioni degli Ordini.

Il Consiglio dell'Ordine approva il PTPCT e dà impulso alla sua esecuzione, diffusione e rispetto, assicurando idonee risorse, umane e finanziarie, che si rendessero necessarie, utili e opportune per la corretta e costante implementazione.

Il responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

L'RPCT, Ing. Antonio Camprini, è stato nominato dal Consiglio Direttivo con delibera del 14.12.2017 ed opera in conformità alla normativa vigente, sia relativamente alle attività da svolgere sia alle responsabilità connesse. L'RPCT è in possesso dei requisiti di professionalità e di integrità connessi al ruolo, dialoga costantemente con il Consiglio dell'Ordine e compatibilmente con la ridotta dotazione organica dell'ente, non riveste ruoli operativi nelle aree di rischio tipiche degli Ordini.

In particolare, l'RPCT svolge un'attività di promozione e d'impulso nei confronti della Segreteria e dei singoli Organismi dell'Ordine e cura l'attuazione degli obblighi di trasparenza. Svolge inoltre un'attività di coordinamento, di monitoraggio e di vigilanza sullo stato di attuazione del PTPC di cui provvede, inoltre, alla rendicontazione ed all'aggiornamento periodico.

I responsabili degli uffici

I Responsabili degli Uffici prendono attivamente parte alla predisposizione del PTPCT fornendo le proprie osservazioni. Prendono, altresì, parte al processo di implementazione e attuazione del PTPCT, fornendo un contributo fattuale e assumendo incarichi e compiti specifici. Operano, inoltre, come controllo di prima linea rispetto alle attività poste in essere dai propri Uffici.

OIV

A fronte del disposto di cui all'art. 2, comma 2 bis del DL 101/2013, l'Ordine non è dotato di OIV. (Organismo Indipendente di Valutazione)

I compiti dell'OIV in quanto compatibili ed applicabili, verranno svolti dall'RPCT.

RASA

Al fine dell'alimentazione dei dati nell'AUSA, l'Ordine ha individuato nel Consigliere Segretario il soggetto che procederà ad alimentare la banca dati BDNCP fino all'entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'Art. 38 del D.lgs. 50/2016.

AREE DI RISCHIO: GESTIONE E METODOLOGIA

Individuazione delle aree di rischio

L'individuazione delle aree di rischio costituisce un'attività preliminare ai fini della programmazione degli interventi e delle azioni preventive. Tale attività preliminare consiste nell'esame dell'organizzazione, delle sue regole di funzionamento e delle sue prassi operative in termini di "possibile esposizione al fenomeno corruttivo". L'organizzazione dell'Ordine è stata ricostruita con particolare attenzione alle aree "sensibili" e più esposte al rischio, nell'ambito delle quali possono potenzialmente verificarsi episodi di corruzione, secondo una valutazione probabilistica.

Le aree che sono già state qualificate come "a rischio" dalla L. n. 190/2012 sono le seguenti: autorizzazioni e concessioni; scelta del contraente nell'attività negoziale; concessione di contributi e vantaggi economici di qualsiasi natura; procedure di concorso e bandi per l'assunzione di personale. Per altro, nel prosieguo della trattazione, si sono tenuti in debito conto gli allegati 3, 4 e 5 del PNA 2013, l'Aggiornamento al PNA 2015 ed il Nuovo PNA 2016 avuto riguardo sia alla parte generale, sia alla parte speciale per Ordini professionali.

Metodologia per la gestione della prevenzione del rischio

In fase di prima valutazione dell'organizzazione e di predisposizione del Piano Triennale, il Responsabile della prevenzione ha gestito l'intero processo, in stretto e costante raccordo con il Consiglio Direttivo.

A tal fine, è stata utilizzata la mappatura dei procedimenti realizzata ai fini della trasparenza, con il supporto degli strumenti di diagnosi forniti dall'allegato 2 al Piano Nazionale di prevenzione della corruzione (PNA), che definisce l'elenco minimale delle attività a rischio.

Un ulteriore ausilio metodologico è stato fornito dall'allegato 5 al PNA, che consiste in una tabella (da utilizzare per ogni singola attività) che riporta in un'apposita colonna gli indici di valutazione delle probabilità (ad es., il livello di discrezionalità, la complessità, la rilevanza esterna, il valore economico, i controlli) e in altra colonna gli indici di valutazione dell'impatto (ad es., la percentuale di personale adibito ad ogni attività). Per ogni indicatore è disponibile una scala di valore da 1 a 5.

Il grado di rischio del fenomeno corruttivo è determinato dal prodotto delle due medie: rispettivamente, del valore della probabilità e del valore dell'impatto.

La valutazione è destinata alla programmazione degli interventi di prevenzione, utili a ridurre le probabilità di rischio, con l'indicazione degli obiettivi, tempistica e responsabili.

Come indicato dal PNA, in sede di aggiornamento annuale del Piano Triennale di prevenzione sono gradualmente inserite e valutate le eventuali attività aggiuntive svolte dall'Ordine.

Aree di attività a rischio di corruzione

Le attività istituzionali svolte dall'Ordine sono state individuate e classificate in funzione delle probabilità di rischio del fenomeno corruttivo.

La classificazione che segue individua le attività istituzionali, raggruppate per Aree omogenee, e le classifica in ordine decrescente in base al grado di rischio, calcolato adottando la metodologia illustrata al precedente punto 2.2:

- **Area Servizi economici;**
- **Area Contratti e Consulenze;**
- **Area Formazione;**
- **Area Servizi di Mediazione Area Rilascio Pareri di Congruità (ex Opinamento Parcelle);**
- **Area del personale;**
- **Area Identificazione terne o singoli esperti;**
- **Attività elettorali.**

Misure di prevenzione:

Area servizi economici

In tale ambito, le attività a rischio sono disciplinate da normative nazionali e da atti normativi interni.

L'Ordine ha adottato, a tal fine, un apposito **Regolamento economico dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna**, approvato nella seduta del Consiglio Direttivo in data 21 gennaio 2015. Il Regolamento disciplina le acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori da parte degli Organi dell'Ordine. I procedimenti di acquisizione sono disciplinati, oltre che dal Regolamento interno, dalle disposizioni relative alle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti di cui al d. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e dal relativo regolamento attuativo.

Il Regolamento interno intende garantire un razionale utilizzo delle risorse, nel rispetto degli atti di programmazione definiti dagli Organi di governo dell'Ordine. Le modalità di acquisizione dei beni, dei servizi e dei lavori possono essere effettuate mediante: a) amministrazione diretta; b) cottimo fiduciario. Per ogni procedura di acquisizione in economia, l'Ordine individua un Responsabile del procedimento.

Area contratti e consulenze

In tale ambito specifico, le attività a rischio sono disciplinate da normative nazionali e da atti normativi interni.

L'Ordine ha già elaborato, inoltre, gli schemi-tipo per l'attribuzione degli incarichi di collaborazione e di consulenza professionale, nonché per l'attestazione della prestata attività professionale.

L'Ordine ha adottato inoltre un "Registro contratti" che consente soddisfare le esigenze di pubblicità e di trasparenza, elencando per ogni incarico tutti gli estremi identificativi (nome del contraente o consulente; oggetto dell'incarico e durata, compenso, eventuali dichiarazioni relative all'incompatibilità o inconfiribilità dell'incarico).

Area formazione

In attuazione dell'art. 7, D.p.R. 7 agosto 2012 n.137, il CNI ha emanato il Regolamento per l'aggiornamento professionale degli Ingegneri (pubblicato sul Bollettino Uff. Ministero della Giustizia n. 13 del 15 luglio 2013) e le relative Linee di indirizzo (Testo unico 2018), che disciplinano la formazione continua dei professionisti iscritti all'Albo degli Ingegneri, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento della competenza professionale. L'obbligo formativo riguarda tutti gli iscritti che esercitano la "professione regolamentata", intesa come l'attività o l'insieme delle attività il cui esercizio è consentito solo a seguito d'iscrizione in Ordini o Collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità (cfr. D.p.R. n. 137/2012, art. 1, co. 1). L'ingegnere che non esercita la professione regolamentata, può essere iscritto all'Albo senza tuttavia assolvere all'obbligo della formazione continua. Per l'esercizio della professione, l'iscritto deve essere in possesso almeno di 30 crediti formativi professionali (CFP).

Le iniziative formative attivate dall'Ordine di Bologna sono soggette agli obblighi di pubblicità e di trasparenza, attraverso un'apposita sezione del proprio Portale web, nel quale vengono evidenziati anche i dati statistici relativi alla frequenza dei corsi da parte degli iscritti e all'assolvimento della formazione obbligatoria. Nella realizzazione dell'attività formativa l'Ordine si conforma alle indicazioni contenute nel Testo Unico 2018 in relazione alle forme di pubblicità, al rapporto con gli sponsor, alla trasparenza e al conflitto d'interessi, al divieto di accreditamento dei soggetti formatori privi dei requisiti indicati nel Regolamento CNI in materia.

Il Consiglio dell'ordine ha deliberato un tariffario per la co-organizzazione o sponsorizzazione di eventi, differenziato a seconda del tipo di ente (azienda, associazione di categoria, associazione culturale), di evento (corso, seminario, convegno, visita tecnica), della durata e della sede di svolgimento.

Nel triennio 2019-2021 l'Ordine si prefigge di ampliare l'offerta di eventi formativi promuovendo eventi formativi per tutti i settori di specializzazione con adeguata pubblicazione sul sito internet istituzionale.

A tale scopo, a partire dall'anno 2019, le iscrizioni per i corsi in partenza avverranno in modo trasparente mediante apposito nuovo portale dedicato (<http://formazione.ordingbo.it>) fino a disponibilità dei posti.

Area servizi di mediazione

L'attività svolta dall'Organismo di mediazione è interamente e dettagliatamente disciplinata attraverso lo Statuto e il Regolamento relativo all'organizzazione del servizio e alla procedura di accesso alla mediazione. Le disposizioni regolamentari sono destinate a garantire, oltre alla capacità e competenza professionale, anche l'imparzialità dei Mediatori e la correttezza del loro operato.

Presso la Segreteria è depositato l'Elenco dei Mediatori accreditati, che è gestito e aggiornato dal Consiglio Direttivo dell'Organismo. Per ciascun Mediatore è conservato un fascicolo contenente il curriculum, gli attestati relativi ai corsi di formazione frequentati, la documentazione inerente alle eventuali specializzazioni e all'esperienza maturata, le schede di valutazione relative a ogni singola mediazione gestita, l'elenco degli altri Organismi di mediazione cui il professionista sia eventualmente iscritto.

Tutti i Mediatori devono essere in possesso dei requisiti di abilitazione previsti dalla vigente normativa e non possono trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dalle norme di legge e/o regolamentari ovvero dal Codice Etico allegato al Regolamento dell'Organismo di mediazione.

Prima dell'inizio del procedimento di mediazione, ogni Mediatore è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di imparzialità e indipendenza, con espressa assunzione dell'obbligo di riservatezza. Sino alla sottoscrizione di tale dichiarazione, la Segreteria potrà comunicare al Mediatore solo i nominativi delle parti, ai fini della verifica di eventuali cause di incompatibilità nonché la materia oggetto di mediazione.

Il Mediatore avrà accesso al fascicolo della mediazione solo dopo aver reso la predetta dichiarazione.

È incompatibile il Mediatore che si trovi in una delle condizioni previste dall'art. 51, nn. 1, 2, 3, 4 e 5, del Codice di procedura civile. Nel caso in cui una causa di incompatibilità dovesse insorgere successivamente alla sua nomina, il Mediatore dovrà informare immediatamente il Presidente dell'Organismo di mediazione, il quale provvederà alla sua sostituzione. Al Mediatore, ai co-mediatori e ai mediatori ausiliari è fatto divieto di assumere diritti od obblighi connessi - direttamente o indirettamente - con la controversia oggetto di mediazione. È inoltre fatto divieto di svolgere la funzione di Arbitro, Consulente Tecnico d'Ufficio o Consulente Tecnico di Parte in qualsiasi procedimento connesso con la lite che costituisce oggetto di mediazione. Non può assumere la funzione di Mediatore colui il quale abbia in corso rapporti professionali con una delle parti della controversia oggetto della mediazione. Al Mediatore e ai suoi ausiliari è fatto assoluto divieto di percepire compensi, sotto qualsiasi forma, dalle parti.

Il Mediatore è tenuto, infine a mantenere gli standard qualitativi richiesti dalla vigente normativa e dall'Organismo di mediazione, provvedendo al proprio costante aggiornamento e formazione, avuto riguardo anche alle materie oggetto di mediazione obbligatoria ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 28/2010 e ss.mm.ii.

In relazione alla procedura di nomina del Mediatore (mediatore ausiliario, co-mediatore), il Presidente dell'Organismo di mediazione effettua la designazione secondo criteri relativi a: 1) oggetto della controversia, 2) specifica competenza; 3) esperienza e percorsi formativi e, comunque, l'imparzialità del designato.

I Mediatori nominati dovranno dichiarare di conoscere e di accettare le norme del Regolamento nonché il tariffario predisposto dall'Organismo di Mediazione; nessun compenso aggiuntivo potrà essere percepito per lo svolgimento dell'incarico.

L'Organismo di Mediazione dell'Ordine ha di recente adottato un software per una gestione più efficace dei procedimenti di mediazione e delle anagrafiche dei mediatori.

Area rilascio dei Pareri di Congruità

Tra le attività istituzionali a tutela degli iscritti è previsto il rilascio di pareri di congruità ai sensi dell'art. 5 comma 3 della Legge 24 giugno 1923 n. 1395. In un contesto di grave e persistente crisi economica, l'Ordine si pone l'obiettivo di garantire la tempestività necessaria per il recupero dei crediti professionali da parte degli iscritti che attivano il procedimento di rilascio del parere.

Il Consiglio dell'ordine degli ingegneri della Provincia di Bologna, nella seduta del 15.11.2018, ha approvato le *Linee guida sul funzionamento delle commissioni pareri e sulla procedura per il rilascio dei Pareri di Congruità sui Corrispettivi per le Prestazioni Professionali* (reperibili sul sito dell'Ordine accedendo al seguente link <https://www.ordingbo.it/ordine/parere-di-congruita/>).

Per il miglioramento e la semplificazione della procedura per il rilascio dei Pareri ed innalzare sia il livello di efficienza che i tempi necessari per portare a termine l'iter valutativo-amministrativo, il Consiglio ha proceduto ad una elaborazione il citato regolamento e si pone l'obiettivo di monitorarne la corretta attuazione.

Area del personale

In relazione all'acquisizione delle risorse di personale dipendente, l'Ordine rispetta la normativa nazionale relativa all'utilizzo dei tipi contrattuali e adotta apposite procedure ad evidenza pubblica per la selezione del personale da assumere. A tale fine, pubblica sul proprio Portale web gli avvisi di selezione rivolti al pubblico e assicura procedure trasparenti e verificabili attraverso il sito "Amministrazione trasparente".

Area identificazione terne o singoli esperti

In attuazione all'art. 7 della legge 05.11.1971 n. 1086 viene richiesta all'Ordine provinciale competente l'individuazione di una terna di professionisti iscritti all'albo per effettuare il collaudo statico, terna che ad oggi viene individuata sulla scorta di un albo dei collaudatori, già da tempo costituito all'interno dell'Ordine, e utilizzando il criterio della rotazione.

Il Consiglio si pone l'obiettivo di elaborare una procedura che innalzi il livello della trasparenza e non crei discriminazioni tra gli iscritti ed a tal fine ha provveduto ad acquisire idoneo software gestionale per la selezione e rotazione delle terne in modo automatizzato per i vari comprensori.

Attività elettorali

Conformemente a quanto previsto dall'art. 3 del D.p.R. 8.7.2005 n. 169, l'elezione del Consiglio dell'Ordine sarà indetta dal Consiglio in carica almeno cinquanta giorni prima della sua scadenza e la prima votazione sarà indetta per il quindicesimo giorno feriale successivo a quello in cui è stata indetta l'elezione medesima. Al fine di garantire la massima pubblicità, l'avviso di convocazione è spedito a tutti gli iscritti nell'albo, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione; l'avviso è anche pubblicato sul sito internet del Consiglio Nazionale Ingegneri.

Il Consiglio dell'Ordine riceve le candidature fino a sette giorni prima della data fissata per la prima votazione e ne assicura l'idonea diffusione presso il seggio per l'intera durata delle elezioni.

MISURE GENERALI E OBBLIGATORIE DI PREVENZIONE

La L. n. 190/2012 e il Piano Nazionale di prevenzione della corruzione (PNA) definiscono alcune misure di prevenzione di carattere obbligatorio.

L'RPCT coordina la realizzazione delle misure obbligatorie di prevenzione e riferisce periodicamente al Consiglio Direttivo dell'Ordine. Come previsto dalla Linee d'indirizzo del PNA, l'RPCT individua idonee forme di comunicazione e di "presa d'atto" da parte dei dipendenti e dei collaboratori del PTPC, in particolare al momento dell'assunzione o dell'avvio della collaborazione.

Le Linee d'indirizzo per la predisposizione del PNA richiedono "l'attivazione effettiva della normativa sulla segnalazione da parte del dipendente di condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza, di cui all'art. 51, l. n. 190/2012, con le necessarie forme di tutela, ferme restando le garanzie di veridicità dei fatti a tutela del denunciato" (cfr. D.p.c.m. 16 gennaio 2013 - Linee d'indirizzo del Comitato interministeriale, punto 5, lett. e), sub c). L'Ordine ha pertanto attivato la procedura interna di segnalazione degli illeciti, via comunicazione diretta al Consigliere Segretario, assicurando la riservatezza dell'identità del segnalante.

L'Ordine informa il proprio personale e i collaboratori che l'ANAC è competente a ricevere segnalazioni di illeciti di cui siano venuti a conoscenza (cfr. art. 1, co. 51, l. n. 190/2012; art. 19, co. 5, l. 11 agosto 2014, n. 114). Questi, infatti, hanno facoltà di scegliere il canale della denuncia interna all'Ordine, ovvero il canale della denuncia esterna presso l'ANAC.

In quest'ultima ipotesi, il dipendente o collaboratore potrà accedere al protocollo riservato dell'ANAC idoneo a garantire la riservatezza e la tutela del denunciante. Le segnalazioni dovranno pervenire all'indirizzo whistleblowing@anticorruzione.it.

Formazione del personale

L'art. 1, co. 9, L. n. 190/2012 prevede, quale contenuto minimo del Piano triennale di prevenzione, l'obbligo di attivare un'idonea attività di informazione-formazione in materia di rischio e prevenzione del fenomeno corruttivo.

Il Responsabile della prevenzione cura la prima informazione e, con il supporto dell'Area Formazione, intraprende le idonee e specifiche iniziative formative nei confronti del personale in servizio, con particolare riguardo ai nuovi assunti e in occasione di eventuale mutamento di mansioni.

Un'adeguata informazione-formazione sui contenuti del PTPC e sulla sua attuazione viene erogata anche a favore dei componenti degli Organismi istituiti dall'Ordine.

L'RPCT riferisce periodicamente al Consiglio Direttivo sullo stato di attuazione della formazione in materia.

Il programma formativo relativo alla prevenzione del fenomeno corruttivo prevede i seguenti temi: i principi normativi, il contenuto del piano triennale di prevenzione della corruzione, la trasparenza, il conflitto d'interessi, il codice di comportamento e le responsabilità giuridiche.

Criterio di rotazione

Secondo le "Linee d'indirizzo del Comitato interministeriale per la predisposizione del Piano Nazionale di prevenzione" (PNA), costituisce un'essenziale misura "l'adozione di adeguati sistemi di rotazione del personale addetto alle aree di rischio, con l'accortezza di mantenere continuità e coerenza degli indirizzi e le necessarie competenze delle strutture".

Il criterio della rotazione viene preferibilmente adottato nell'area servizi di mediazione e nell'area individuazione di terne o di singoli esperti nella scelta, appunto, dei mediatori e degli esperti.

Codice di comportamento

Una delle principali misure di prevenzione di carattere obbligatorio è costituita dal *Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni*, previsto dall'art. 1, co. 44, l. n. 190/2012 e dal D.p.r. 16 aprile 2013, n. 62 - "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165". La Delibera A.N.A.C n. 145/2014 del 21.10.2014 – "Parere dell'Autorità sull'applicazione della l. n. 190/2012 e dei decreti delegati agli ordini e ai collegi professionali" – ha previsto esplicitamente che gli Ordini professionali siano tenuti a predisporre ed approvare il Codice di comportamento del dipendente pubblico.

Il testo del Codice di comportamento è stato approvato in via definitiva dal Consiglio Direttivo dell'Ordine di Bologna nella seduta del 21.1.2015, ed è stato – in via preventiva – sottoposto all'esame consultivo degli Organi dell'Ordine (Segretario e Tesoriere).

Al Codice di comportamento del dipendente pubblico si aggiunge, sebbene su un piano distinto, il *Codice Deontologico* relativo all'esercizio della professione di ingegneri e attualmente in vigore per l'Ordine della Provincia di Bologna (approvato nella seduta del Consiglio Direttivo del 13.1.1993, aggiornato nelle sedute del 18.5.1995 e del 19.12.1996). Il Codice deontologico per la professione dell'ingegnere assume a riferimento lo schema approvato dal CNI il 16.6.1988, con le modifiche approvate lo 01.12.2006. I principi deontologici fondamentali riguardano i rapporti del professionista con l'Ordine, con i colleghi, con il committente, con la collettività e il territorio.

Il Codice deontologico è pubblicato sul Portale web dell'Ordine www.ordingbo.it.

NORME INTERNE

In relazione al conferimento di incarichi e di collaborazioni, il Piano Nazionale di Prevenzione della corruzione (PNA) prevede, quale misure obbligatoria, l'adozione da parte dell'ente pubblico di atti normativi idonei a prevenire il fenomeno corruttivo. L'Ordine di Bologna ha adottato, in questa prospettiva, una serie di normative regolamentari interne, finalizzate a proceduralizzare e rendere trasparenti i provvedimenti di conferimento degli incarichi di ogni tipo e natura giuridica.

Vanno segnalati, in particolare, i seguenti atti normativi interni:

- Schema-tipo relativo alla dichiarazione d'insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità ai sensi del D. Lgs. 8.4.2013, n. 39 ("Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 06 novembre 2012, n. 190"). In quest'ottica, l'RPCT verifica la sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo ai soggetti cui si intende conferire l'incarico, sia all'atto del conferimento dell'incarico, sia tempestivamente in caso di nuovi incarichi, in conformità al disposto del D.lgs. 39/2013.

Parimenti il soggetto cui è conferito l'incarico, all'atto della nomina, rilascia una dichiarazione sulla insussistenza delle cause di inconferibilità o incompatibilità e tale dichiarazione è condizione di acquisizione dell'efficacia della nomina. Il RPCT opera, altresì, in conformità alle Linee Guida ANAC di cui alla Delibera 833/2016;

- Schema-tipo per il conferimento di incarichi di consulenza professionale;
- Schema-tipo per la regolarizzazione dell'attività di consulenza recante "Attestazione di prestata collaborazione professionale";
- Schema-tipo per la manifestazione d'interesse;

- Schema-tipo per invito a partecipare alla fornitura di beni o servizi;
- Regolamento economale;
- Regolamento consulenze;
- Regolamento personale;
- Regolamento per la gestione dei rimborsi-spese dei Consiglieri, i delegati, il personale dipendente e non dipendente.

TRASPARENZA

La trasparenza riveste un ruolo fondamentale nei confronti dei cittadini e della collettività poiché rappresenta uno strumento essenziale per assicurare i valori costituzionali di imparzialità e buon andamento delle pubbliche amministrazioni, per favorire forme di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. La trasparenza è presidio fondamentale alla lotta alla corruzione e l'Ordine prosegue a conformarsi ai relativi adempimenti, in quanto compatibili.

La predisposizione della sezione trasparenza è stata fatta in ottemperanza del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.lgs. 97/2016 nonché in conformità alla delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016 ad oggetto *“Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs.33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016”*; all’atto dell’adozione del presente PTPC l’atto di indirizzo contenente obblighi semplificati per Ordini e Collegi non è stato ancora emanato.

In estrema sintesi, la trasparenza dell’attività amministrativa è assicurata mediante la pubblicazione, sul sito web istituzionale dell’Ordine, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, segreto d’ufficio e di protezione di dati personali.

L’Ordine ha adottato le misure relative alla “amministrazione trasparente”, attivando il sito idoneo nel proprio Portale web e il sistema di trasmissione delle informazioni, assicurando inoltre l’esercizio dell’accesso agli atti, dell’accesso civico e dell’accesso civico generalizzato.

L’Ordine s’impegna a pubblicare le informazioni e i dati assoggettati all’obbligo di trasparenza nel rispetto delle disposizioni relative al segreto d’ufficio e alla protezione dei dati personali. S’impegna, altresì, alla tutela dei dati sensibili o giudiziari e alla salvaguardia della riservatezza dei dati non pertinenti e non indispensabili per le finalità di trasparenza.

PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E OBIETTIVI

Il PTPCT dall’Ordine è anzitutto uno strumento rivolto agli iscritti, ai cittadini, alle imprese e agli enti pubblici o privati, con il quale gli Organi di governo del medesimo rendono noti gli impegni assunti in materia di prevenzione, di trasparenza e di integrità nello svolgimento delle attività istituzionali e non.

L’arco temporale di riferimento del presente programma è il triennio 2019-2021; eventuali modifiche ed integrazioni che si rendessero necessarie e o opportune successivamente, saranno sottoposte ad approvazione in concomitanza degli aggiornamenti annuali del PTPCT.

L’attività di pubblicazione dei dati e dei documenti prevista dalla normativa in materia di trasparenza e le misure individuate dal Programma costituiscono, dunque, una componente essenziale delle attività previste dal Piano di Prevenzione dell’Ordine di Bologna.

L'articolo 43, comma 3, del D.Lgs. n. 33/2013, stabilisce che *I dirigenti responsabili degli uffici dell'Amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge*. Pertanto, i Consiglieri Referenti di ogni specifico Organismo e della competente Segreteria forniscono i dati, le informazioni e i documenti pronti per la pubblicazione, conformemente all'art. 4, D. Lgs. n. 33/2013.

I flussi informativi oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale, sono gestiti e organizzati dall'Ufficio Stampa, che presidia il sito internet istituzionale, sotto la direzione del Consigliere Segretario.

Fermo restando che qualunque decisione di carattere gestionale resta in capo al Consiglio Direttivo nella sua interezza e dunque ciascun componente dello stesso ne è responsabile in solido ad ogni Consigliere possono essere affidate, oltre a quanto ex lege, specifiche deleghe attraverso formale delibera consiliare. In quest'ottica, il c.d. Consigliere Referente individua un collaboratore per la predisposizione dei dati e dei documenti oggetto di pubblicazione, e un sostituto per i casi di assenza del primo, dandone comunicazione all'RPCT.

I Consiglieri Referenti attuano ogni misura organizzativa utile per favorire la pubblicazione delle informazioni e degli atti nei modi e nei tempi stabiliti dalla legge e provvedono costantemente, in relazione all'Area di competenza, ad effettuare il monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza.

Referenti:

Servizi economale: Presidente Ordine (nei termini di cui al relativo Regolamento economale)

Contratti e consulenze: Presidente Ordine (nei termini di cui al relativo Regolamento economale)

Formazione: Presidente Ordine, Consigliere responsabile

Servizi di mediazione: Presidente organismo di mediazione

Rilascio pareri di congruità: Presidente commissione rilascio pareri di congruità

Personale: Consigliere segretario

Identificazione terne o singoli esperti: Consiglio direttivo

Attività elettorali: Presidente seggio (individuato ad ogni elezione)

Contabilità e finanza: Tesoriere

Segreteria Iscritti: Consigliere segretario

Comunicazione: Consigliere segretario

ORGANIZZAZIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI

La trasparenza dell'attività amministrativa costituisce un obiettivo fondamentale dell'Ordine e viene perseguita dalla totalità dei propri Organismi ed Uffici.

I dati e i documenti oggetto di pubblicazione sono quelli previsti dal D. Lgs. n. 33/2013 e dalla l. n. 190/2012 ed elencati in modo completo nella Delibera ANAC n. 1310/2016. L'allegato alla suddetta delibera recepisce infatti le modifiche introdotte dal D.Lgs. 97/2016 relativamente ai dati da pubblicare e introduce le conseguenti modifiche alla struttura della sezione dei siti web denominata "Amministrazione trasparente", sostituendo la mappa ricognitiva degli obblighi di pubblicazione previsti per le pubbliche amministrazioni contenuta nell'allegato 1 della delibera n. 50/2013.

L'art. 6, D. Lgs n. 33/2013 stabilisce che "Le Pubbliche Amministrazioni garantiscono la qualità delle informazioni riportate nei siti istituzionali, nel rispetto degli obblighi previsti dalla legge, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'Amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità".

In particolare, la pubblicazione dei dati e dei documenti avviene nel rispetto delle seguenti caratteristiche, alle quali l'Ordine si conforma:

Caratteristica dati	Note esplicative
Completi ed accurati	I dati devono corrispondere al fenomeno che si intende descrivere e, nel caso di dati tratti da documenti, devono essere pubblicati in modo esatto e senza omissioni
Comprensibili	Il contenuto dei dati deve essere esplicitato in modo chiaro ed evidente. Pertanto, occorre: a) Evitare la frammentazione, cioè la pubblicazione di stesse tipologie di dati in punti diversi del sito, che impedisce e complica l'effettuazione di calcoli e comparazioni; b) Selezionare e elaborare i dati di natura tecnica (ad es. dati finanziari e bilanci) in modo che il significato sia chiaro ed accessibile anche per chi è privo di conoscenze specialistiche
Aggiornati	Ogni dato deve essere aggiornato tempestivamente, ove ricorra l'ipotesi
Tempestivi	La pubblicazione deve avvenire in tempi tali da garantire l'utile fruizione dall'utente
In formato aperto	Le informazioni e i documenti devono essere pubblicati in formato aperto e raggiungibile direttamente dalla pagina dove le informazioni sono riportate

QUALITÀ DELLA PUBBLICAZIONE

La misurazione della qualità degli adempimenti relativi alla trasparenza viene effettuata mediante il servizio Bussola della Trasparenza, predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica, che consente di valutare il sito internet istituzionale attraverso una molteplicità di indicatori, verificandone la corrispondenza alla legge e identificando eventuali errori e inadempienze. Si sottolinea peraltro che, alla data del presente Piano, il servizio in questione è in fase di reingegnerizzazione al fine di recepire quanto alla delibera ANAC del 28 dicembre 2016 n. 1310 "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016".

Obiettivo dell'Ordine di Bologna è quello di raggiungere uno standard di rispondenza costantemente superiore al 90% entro l'ultimo anno di riferimento del presente Programma Triennale.

Unitamente alla misurazione dell'effettiva presenza dei dati e delle informazioni assoggettate alla pubblicazione obbligatoria, l'Ordine si pone come obiettivo primario quello di migliorare la qualità complessiva del sito internet, con particolare riferimento ai requisiti di accessibilità e usabilità.

DATI ULTERIORI

Come già precisato nella Delibera Civit n. 2/2012 e ribadito dalla Delibera ANAC n. 50/2013, dal D.Lgs. 97/2016 e dalla Delibera ANAC 1310/2016 la più recente accezione della trasparenza in termini di “accessibilità totale” (c.d. FOIA) implica che l’amministrazione pubblica s’impegni, in relazione alla propria attività istituzionale, a pubblicare sul sito web dati “ulteriori” oltre a quelli espressamente richiesti da specifiche norme di legge.

La pubblicazione di “dati ulteriori” è prevista anche dalla l. n. 190/2012 quale contenuto del Piano Triennale di prevenzione della corruzione (art. 1, co. 9, lett. f) nonché dal d. Lgs. n. 33/2013 (art. 4, co. 3).

In tale prospettiva, deve intendersi per “dati ulteriori” quelli che l’Ordine, in ragione della propria attività istituzionale, individua come assoggettabili alla pubblicazione tenuto conto delle esigenze espresse dai propri iscritti, dai cittadini, dalle imprese.

L’Ordine di Bologna ha individuato quali “dati ulteriori” assoggettati a pubblicazione i seguenti:

- Per ciascun anno e al termine del triennio di validità del presente Programma Triennale per la Trasparenza e l’integrità, l’Ordine pubblica, in modalità tabelle in formato aperto, i dati aggregati relativi alla formazione obbligatoria e continua dei propri iscritti;
- Per ciascun anno e al termine del triennio, l’Ordine pubblica le statistiche relative all’attività della Commissione parcelle;
- Per ciascun anno e al termine del triennio, l’Ordine pubblica le statistiche relative all’area individuazione terne e singoli esperti;
- Per ciascun anno e al termine del triennio, l’Ordine pubblica le statistiche relative all’attività dell’Organismo di Mediazione.

COMUNICARE LA TRASPARENZA

L’Ordine di Bologna intende perseguire alcuni specifici obiettivi che possono contribuire a rendere più efficaci le politiche di trasparenza, attraverso idonei strumenti di comunicazione istituzionale.

Si tratta di una serie di azioni volte a migliorare la cultura della trasparenza nell’agire quotidiano degli operatori e finalizzate ad offrire ai cittadini degli strumenti di lettura dell’organizzazione e dei suoi comportamenti, siano essi documentati dagli atti amministrativi o presenti nella prassi. In particolare:

- Forme di ascolto diretto e online tramite la Segreteria ed il proprio Sito Internet (almeno una rilevazione l’anno);
- Forme di comunicazione e informazione diretta ai cittadini (opuscoli, schede pratiche, slide da proiettare negli appositi spazi, ecc.);
- Organizzazione di Giornate della Trasparenza;
- Coinvolgimento degli iscritti e dei cittadini attraverso comunicazioni apposite o incontri pubblici ove raccogliere i loro feedback sull’attività di trasparenza e di pubblicazione messe in atto dall’Ordine.

CONTROLLI E RESPONSABILITÀ

Trasparenza e tutela dei dati personali

Il rispetto dell’obbligo di trasparenza richiede un costante bilanciamento tra l’interesse pubblico alla conoscibilità dei dati e delle informazioni relative alle attività svolte dall’Ordine e l’interesse alla

salvaguardia dei dati personali in conformità al regolamento 2016/679/UE (c.d. *Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali dell'Unione Europea*).

In particolare, L'Ordine di Bologna rispetta i vincoli e i limiti alla trasparenza indicati dall'art. 4, d. Lgs. n. 33/2013, nonché pone particolare attenzione ad ogni informazione potenzialmente in grado di rivelare i dati sensibili delle persone.

I dati identificativi individuali che possono comportare una violazione del divieto di diffusione, con particolare riguardo agli artt. 26 e 27, d. Lgs. n. 33/2013, saranno omessi o sostituiti con appositi codici interni.

Il Consigliere Segretario segnala, con tempestività, eventuali pubblicazioni effettuate in violazione della normativa sul trattamento dei dati personali al Consigliere Referente del servizio di competenza. La responsabilità per l'eventuale violazione della normativa riguardante il trattamento dei dati personali è da attribuirsi al funzionario responsabile dell'atto o del dato oggetto di pubblicazione.

I dati personali degli Ingegneri iscritti all'Albo dell'Ordine di Bologna vengono trattati per fini istituzionali, per gestire tutte le attività inerenti la gestione dell'Albo ed i servizi connessi, disciplinati da norme di legge e regolamenti interni. Tra essi il mantenimento dell'Albo e dei relativi dati, la comunicazione dei dati personali degli iscritti al CNI per la pubblicazione nell'Albo Unico, la gestione dei pagamenti delle quote di iscrizione, l'amministrazione dell'Ordine, le attività delle Commissioni e tutti i servizi erogati agli iscritti.

Vengono inoltre gestiti i dati relativi agli eventi formativi organizzati da questo Ordine, per i quali si rimanda anche all'informativa specifica del sito <http://formazione.ordingbo.it/ISFormazione-Bologna/>

I dati personali di altri soggetti non iscritti all'Ordine di Bologna e di alcuni iscritti – a seconda dei casi – verranno trattati per adempiere obblighi contrattuali o di legge, oppure per legittimo interesse dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna, per le seguenti finalità.

Per adempiere requisiti contrattuali e/o obblighi di legge:

- fornire i servizi previsti dai rapporti contrattuali in essere fra l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna e persone fisiche che rappresentano Clienti, quali sponsor di eventi, partecipanti a corsi a pagamento, ecc.;
- provvedere a tutti gli adempimenti contabili e fiscali relativi al rapporto contrattuale con Clienti o Fornitori;
- ottemperare a tutti gli obblighi in materia di diritto del lavoro relativamente alla gestione dei rapporti con dipendenti e collaboratori dell'Ordine;
- fornire le informazioni e/o inviare comunicazioni relative ai servizi erogati oppure ai prodotti e/o servizi da acquistare o collaborazioni da instaurare con Fornitori – sia in fase precontrattuale, sia successivamente alla conclusione del contratto – e/o attività da organizzare con soggetti Terzi;
- stipulare convenzioni per gli iscritti con fornitori di prodotti e servizi;
- mettere in comunicazione persone in cerca di lavoro con studi e aziende che offrono lavoro attinente alle professioni ingegneristiche.
- Per legittimo interesse del Titolare:
- inviare le informazioni sui servizi forniti dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna, che possono essere ritenute di interesse per gli iscritti ed altri soggetti interessati;
- gestire le attività delle Commissioni qualora vi partecipino soggetti non iscritti all'Ordine di Bologna;
- verificare la qualità dei servizi offerti, preferibilmente in forma anonima;
- tutela del credito.

I curricula trasmessi da candidati al fine di instaurare nuovi rapporti di lavoro dovranno contenere l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ivi contenuti per poter dar seguito alla richiesta.

Modalità di trattamento dei dati personali

I trattamenti saranno effettuati manualmente o con l'ausilio di mezzi elettronici e comprendono, nel rispetto dei limiti e delle condizioni poste dagli Articoli 2, 3 e 4 del Regolamento UE 679/2016, tutte le operazioni, o complesso di operazioni, previste dallo stesso Regolamento con il termine "trattamento".

I dati personali saranno conservati sia su supporto cartaceo, sia su supporto digitale, per il periodo necessario ad assolvere alle finalità sopra indicate, in particolare per espletare tutti gli obblighi legali, adempiere agli impegni contrattuali ed istituzionali. Di norma laddove esiste un obbligo contrattuale i dati personali vengono conservati per almeno dieci anni dalla cessazione di ogni rapporto contrattuale.

I dati degli Ingegneri non più iscritti all'Albo vengono conservati per dieci anni dopo la data di cancellazione. Le modalità di trattamento dei dati personali prevedono l'adozione di adeguate misure di sicurezza per proteggere la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati conservati su supporto informatico o cartaceo. Tali misure sono state valutate idonee a seguito dell'analisi di tutti i rischi – valutati considerando le relative gravità delle conseguenze e probabilità di verificarsi – che incombono sui dati personali trattati e le persone fisiche cui si riferiscono.

Nello specifico, i dati personali appartenenti a "categorie particolari di dati" (cfr. Art. 9 del Regolamento UE 679/2016) e i dati di tipo giudiziario sono oggetto di misure di sicurezza superiore rispetto agli altri dati personali.

Il conferimento dei dati è:

- obbligatorio per i trattamenti di cui ai punti a), b), c), d), e), f) sopra riportati; in tale caso l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale adempimento dei requisiti contrattuali o degli obblighi istituzionali.
- facoltativo per i trattamenti di cui ai punti g), h), i) sopra riportati; in tale caso l'eventuale rifiuto di fornire tali dati, o la successiva richiesta di cancellazione o limitazione del trattamento, non ha alcuna conseguenza sul rispetto dei requisiti contrattuali e gli obblighi istituzionali, ma potrebbe impedire di ricevere in futuro informazioni sulle attività dell'Ordine e sui servizi erogati.

In generale i dati non saranno comunicati ad altri soggetti esterni ad Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna. In caso di esistenza di un rapporto contrattuale, i dati necessari per adempiere agli obblighi di legge potranno essere comunicati a consulenti fiscali e/o legali, enti previdenziali, banche ed assicurazioni oppure all'Autorità Giudiziaria, unicamente per le finalità legate alla gestione del rapporto contrattuale e per adempiere a requisiti di legge.

I dati personali non saranno in genere soggetti a diffusione, salvo i casi di pubblicazione dei dati dell'Albo e di altri obblighi normativi legati alla trasparenza.

L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna si impegna a non cedere mai i dati personali dei propri iscritti, clienti, fornitori e partner a terzi, senza il consenso esplicito dell'interessato.

I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea e non saranno soggetti a profilazione.

Alcuni dati personali degli iscritti – oltre a quelli già soggetti a diffusione – potranno essere comunicati al CNI, INARCASSA, ad altri Enti Pubblici, a Società di riscossione dei Pagamenti, a fornitori e partner per l'organizzazione di eventi formativi e servizi digitali. Laddove ne sussistano i requisiti tali soggetti esterni sono designati Responsabili esterni al Trattamento dei Dati Personali

I dati personali di iscritti ed altri soggetti non iscritti all'Ordine di Bologna che figurano come Clienti, Fornitori o Partner Terzi dell'Ordine potranno essere comunicati a Studi di consulenza fiscale, Studi Legali, fornitori per l'organizzazione di eventi formativi, comunque per l'espletamento delle finalità sopra indicate.

Titolare del trattamento:

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna
Strada Maggiore 13 – 40125 Bologna – Telefono 051 235412 – Fax 051 230001
e-mail: segreteria@ordingbo.it – PEC: ordine.bologna@ingpec.eu

Responsabile della protezione dati

Il responsabile della protezione dati designato (RPD o DPO, *Data Protection Officer*, secondo art.37, par.7 del Regolamento UE 2016/679) è: ing. Fabrizio Di Crosta, contattabile all'indirizzo di posta elettronica dpo@ordingbo.it oppure presso la sede dell'Ordine.

È inoltre possibile proporre un reclamo circa il trattamento dei dati personali effettuato dall'Ordine all'Autorità di Controllo Nazionale, ovvero al Garante per la Protezione dei Dati Personali (www.garanteprivacy.it).

Tempi di pubblicazione e archiviazione dei dati

I tempi di pubblicazione dei dati e dei documenti sono quelli indicati dal d. Lgs n. 33/2013, con i relativi tempi di aggiornamento indicati nella deliberazione ANAC n. 1310/2016.

Ogni dato e documento pubblicato dall'Ordine deve riportare la data di aggiornamento, in relazione alla quale calcolare la decorrenza dei termini di pubblicazione.

Sarà cura del Servizio Comunicazione dell'Ordine predisporre un sistema di rilevazione automatica dei tempi di pubblicazione all'interno della sezione web "Amministrazione Trasparente", che consenta di conoscere automaticamente, mediante avviso per via telematica, la scadenza del termine di cinque anni. La responsabilità in ordine al rispetto dei tempi di pubblicazione è affidata al Consigliere Segretario, di concerto con il RPCT.

Decorso il periodo di pubblicazione obbligatoria indicato dall'art. 8, d. Lgs n. 33/2013, i dati e le informazioni dovranno essere rimosse e inserite in apposite sezioni di archivio, all'interno del medesimo sito web "Amministrazione Trasparente".

Monitoraggio e vigilanza

La Segreteria dell'Ordine annota in apposito registro di protocollo i flussi informativi provenienti dagli Organi e dagli Organismi che detengono i dati.

Il Consigliere Segretario, che tra i compiti istituzionali ha la cura della corrispondenza, verifica, altresì, la qualità dei dati oggetto di pubblicazione, riferendo eventuali problematiche al RPCT, il quale informa tempestivamente il Consigliere Referente degli eventuali ritardi o inadempienze.

Il Consigliere Referente dovrà provvedere a sanare le inadempienze entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla segnalazione.

Il monitoraggio e la vigilanza sullo stato di attuazione Piano verrà effettuato:

- Nell'ambito dei controlli di regolarità amministrativa;
- Attraverso controlli a campione;
- Attraverso controlli in merito all'accesso civico.

A cadenza semestrale, l'RPCT verifica il processo di attuazione del Piano e l'utilità ed usabilità dei dati inseriti. Con una sintetica relazione, ne riferisce al Consiglio Direttivo dell'Ordine.

A cadenza annuale, l'RPCT pubblica sul sito istituzionale una relazione sullo stato di attuazione degli adempimenti previsti dalla normativa e dal presente Piano, nonché sulle criticità riscontrate nella gestione della materia, su modello ANAC.

Inoltre, dovendo espletare anche i compiti propri dell'OIV, l'RPCT annualmente redige ulteriore specifica relazione sulla qualità dei dati pubblicati nella sezione "amministrazione trasparente" del sito istituzionale.

Controlli, responsabilità, sanzioni

L'RPCT ha il compito di vigilare sull'attuazione di tutti gli obblighi previsti dalla normativa in materia di lotta alla corruzione e, quindi, di trasparenza, segnalando al Consiglio dell'Ordine i casi di mancato o ritardato adempimento per gli opportuni provvedimenti.

Salvo il caso in cui l'omissione o il ritardo dipenda da una causa estranea o non imputabile e da forza maggiore, l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal d. Lgs n. 33/2013 costituisce un elemento di valutazione della responsabilità a carico del trasgressore ed un'eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'Ordine.

Le sanzioni per le violazioni degli adempimenti in merito alla trasparenza sono quelle previste dal d. Lgs n. 33/2013, fatte salve le sanzioni per la violazione della normativa sul trattamento dei dati personali e dalle normative sulla qualità dei dati pubblicati (cfr. Codice dell'Amministrazione digitale, D.Lgs. n. 82/2005 come aggiornato con le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 179/2016).

ACCESSO CIVICO, GENERALIZZATO E ACCESSO AGLI ATTI: STRUMENTI PER LA TRASPARENZA

Accesso civico

Il D.Lgs. n. 33/2013 introduce l'istituto dell'accesso civico, sancendo l'obbligo in capo alle Pubbliche Amministrazioni di pubblicare le informazioni e il diritto di chiunque di richiedere le medesime informazioni nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

La richiesta di accesso civico è gratuita e non deve essere motivata; va presentata in carta semplice e trasmessa per posta elettronica, posta elettronica certificata, posta ordinaria o direttamente presso la Segreteria dell'Ordine.

Il Consigliere Segretario, entro trenta giorni, acquisisce dall'ufficio competente il documento, l'informazione o il dato richiesto e provvede a pubblicarlo nel sito istituzionale dell'Ordine e, contemporaneamente, comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale.

Accesso civico generalizzato

La richiesta di accesso civico generalizzato ha ad oggetto dati e documenti detenuti dall'ente ulteriori rispetto a quelli c.d. a pubblicazione obbligatoria e deve essere presentata al Consigliere Segretario con le modalità descritte nella relativa Sezione dell'Amministrazione Trasparente.

In conformità all'art. 5 comma 2 del D.Lgs. 33/2013:

Chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti dell'ente nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis che disciplina altresì le ipotesi di rifiuto, differimento o limitazione dell'accesso;

L'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal D.Lgs. 82/2005 – art. 65;

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali; Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati;

Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato, il richiedente può presentare richiesta di riesame all'RPCT che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni, anche sentendo il Garante per la protezione dei dati personali se necessario; Avverso la decisione dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella dell'RPCT, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Non sono ammissibili:

- Richieste meramente esplorative, ovvero volute a scoprire di quali informazioni l'ente dispone;
- Richieste generiche, che non consentano l'individuazione del dato, del documento o dell'informazione;

- Richieste per un numero manifestamente irragionevole di documenti.

Le limitazioni e le esclusioni all'accesso civico generalizzato, di cui agli artt. 5 bis e 5 ter del D.lgs. 33/2013 seguono il regime di limitazioni ed esclusioni già previsto per l'accesso civico documentale.

Accesso agli atti

L'accesso documentale, esercitabile ai sensi dell'art. 22 e ss. della L. 241/1990, ha ad oggetto esclusivamente documenti relativi a procedimenti amministrativi, nei quali il richiedente è parte diretta o indiretta, ed è posto a tutela di posizioni soggettive qualificate. Il regime di limitazioni e di esclusioni di cui alla normativa si applica in quanto compatibile anche all'accesso generalizza.